

## CORTE DI ASSISE DI PERUGIA

Composta dai signori:

Dr. MASSEI Giancarlo

Presidente

Dr. CRISTIANI Beatrice

Giudice

Dr. ARTEGIANI Anna Maria

Giudice popolare effettivo

EVANGELISTI Angelico

Giudice popolare effettivo

MORELLI Maria Ludovica

Giudice popolare effettivo

VALENTINI Andrea

Giudice popolare effettivo

RAPETTI Paolo

Giudice popolare effettivo

### Ordinanza

Provvedendo sulle questioni preliminari sollevate dai Difensori degli imputati Knox e Sollecito;

preso atto degli interventi del Pubblico Ministero e delle Parti civili

### Osserva

- 1) Sulle questioni di nullità dell'interrogatorio di garanzia in relazione al decreto del P.m. che ha dilazionato l'esercizio del diritto di Sollecito Raffaele di conferire con il difensore e di conseguente inefficacia della misura cautelare applicata all'imputato

Dalle produzioni documentali offerte risulta inoppugnabilmente che il precedente difensore Avv. Tiziano Tedeschi ha eccepito la nullità del provvedimento di cui all'art. 104 cpp quando era in corso l'assunzione dell'interrogatorio nel merito.

Ed invero la eccezione veniva sollevata quando aveva avuto termine l'attività di preliminare identificazione del fermato ed il Gip aveva contestato il fatto attribuito avendo già rivolto al Sollecito gli avvertimenti di cui all'art. 64 comma 3 cpp; l'interrogatorio di merito aveva pertanto avuto inizio e l'indagato, che già aveva dichiarato di volere rispondere, aveva preso la parola in relazione a specifico elemento di prova a suo carico (cfr. l'intervento del Sollecito sulla questione di una particolare impronta rinvenuta al di sotto del piumone.)

W

A fronte dei dati circostanziali sopra riferiti, è evidente che la eccezione di che trattasi è stata proposta tardivamente, ovvero oltre il termine p. dalla disposizione dell'art. 182 co. 2 cpp.

Ed invero, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass. Sez. 4 sentenza n.39827 imp. Recchia; sez. 1 sentenza n. 16815 imp. Tegas) la nullità che occupa, a regime intermedio, è suscettibile di estendersi agli atti che ne dipendono e, in particolare all'interrogatorio, a norma dell'art. 185 comma 1 cpp se eccipita nei termini di cui all'art. 182 cpp e cioè prima dell'espletamento delle formalità di apertura dell'atto, ove nel nostro caso tale estensione è da escludere in quanto la deduzione della nullità è intervenuta oltre i termini stabiliti a pena di decadenza.

## 2) Sull'omesso deposito degli atti prima dell'interrogatorio

È principio pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. II sentenza n. 31113/04) con riferimento al giudizio di convalida del fermo/arresto, che non è configurabile alcun dovere di deposito precedente all'interrogatorio "attesa la contestualità della enunciazione, da parte del P.m. dei motivi dell'arresto e del fermo, delle sue richieste in ordine alla libertà personale, dello svolgimento dell'interrogatorio ed infine dell'audizione del difensore abilitato ad interloquire in merito alla domanda cautelare".

In conclusione la previsione del deposito degli atti prima dell'interrogatorio è cosa riservata all'interrogatorio che si assume nelle forme dell'art. 294 c.p.p. stante la previsione di cui all'art. 293, comma 3 c.p.p..

## 3) Custodia del fascicolo contenente l'ordinanza irrogativa della misura cautelare e gli atti successivi in materia de libertate

È la disposizione dell'art. 432 c.p.p. come interpretata dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. VI, 27.07.2001, n. 29821) a prevedere che il fascicolo relativo alla custodia cautelare ancora in atto debba essere trasmesso al giudice del dibattimento, competente a statuire su modifiche allo stato custodiale.

Oltre alla ordinanza genetica è consentita la acquisizione, ai sensi dell'art. 431 c.p.p. anche del provvedimento di fermo, come insegna Cass., Sez. I, 36290/01.

Quanto alla valenza della documentazione di cui sopra la stessa è intesa nella sua valenza di fatto storico, non fungendo da elemento da cui il giudice possa trarre il proprio convincimento.

Sono altresì acquisibili i c.d. memoriali dell'imputata Knox, sotto il profilo evidenziato dalla difesa della parte civile Diya Lumumba, tenuto conto delle disposizioni degli artt. 235 e 237 c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta le eccezioni svolte dalla Difesa Sollecito.


Rigetta altresì l'istanza avanzata dalla Difesa Knox relativa alla esclusione dal fascicolo per il dibattimento del provvedimento di fermo e alla restituzione al P.m. delle ordinanze in materia cautelare successive alla prima.

Il Presidente ex art. 492 c.p.p.

dichiara

aperto il dibattimento e dispone che l'ausiliario dia lettura delle imputazioni.

Il Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. de M.' followed by a flourish.